



CESSAZIONE

La **definitiva cessazione** di ogni attività produttiva, ricompresa tra quelle soggette a procedura SUAP, deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria ([L.R. 62/2018](#)).

Nei casi di cessione di azienda non è necessaria la comunicazione di cessazione, in quanto sarà il nuovo titolare che dovrà fare la comunicazione di subentro.

Per riprendere l'attività dopo la presentazione di notifica di cessazione occorre presentare nuova pratica di avvio dell'attività.

Come presentare la pratica?

Per la cessazione si applica il **regime amministrativo della comunicazione** (articolo 19-bis della Legge 241/90), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente **attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)**.

Il **codice attività** da utilizzare per l'invio tramite STAR varia secondo la tipologia di attività produttiva (inserire codice ATECO dell'attività e procedere alla compilazione del modulo "Cessazione").

Costi

NON è dovuto il pagamento di alcuna somma a titolo di diritti di istruttoria e segreteria.